

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI - EVENTI METEREologici VERIFICATISI DAL 23 OTTOBRE 2023 AI PRIMI GIORNI DI NOVEMBRE 2023

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1070 del 12 febbraio 2024 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023, nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna.

DESTINATARI

Si informa che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI

I mutuatari interessati hanno diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra:

1. **sospensione della sola quota capitale:** in questa ipotesi la rata, rappresentata da sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo; la quota interessi è calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
2. **sospensione dell'intera rata:** gli interessi maturati nel periodo di sospensione, comunque improduttivi di ulteriori interessi, vengono ripartiti in quote di ugual importo sulle successive rate a scadere e rimborsati, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, unitamente alle rate contrattualmente dovute. Detti interessi saranno interamente dovuti in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Si precisa che, la sospensione **non comporta:**

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo di sospensione, restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

MODALITA' DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni. I soggetti titolari dei mutui descritti al precedente punto "DESTINATARI" hanno la possibilità di chiedere al proprio sportello bancario di riferimento la sospensione del pagamento delle rate.

Il modulo di richiesta della sospensione predisposto dalla Banca, comprensivo dell'autocertificazione del danno subito, deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal/dagli intestatario/i e dal/dagli eventuale/i garante/i.